

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 237/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1026]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione ⁽³⁾, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 167/2014 ⁽⁴⁾, riguarda animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Occorre pertanto indicare che la decisione di esecuzione 2013/503/UE non si applica all'Islanda.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32015 R 0728**: Regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015 (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 1);
 - **32015 R 1162**: Regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3).»
2. Dopo il punto 59 (Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:
 - «Questo atto non si applica all'Islanda.»

⁽¹⁾ GUL 116 del 7.5.2015, pag. 1.⁽²⁾ GUL 188 del 16.7.2015, pag. 3.⁽³⁾ GUL 273 del 15.10.2013, pag. 38.⁽⁴⁾ GUL 202 del 30.7.2015, pag. 12.